

**NOLEGGIO A FREDDO DI AUTOMEZZI
PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI**

**Capitolato Speciale
di Appalto**

INDICE

ART.1 - OGGETTO DELL'APPALTO	3
ART.2 - OPZIONE - VARIAZIONI	3
ART.3 - CARATTERISTICHE TECNICHE DEGLI AUTOMEZZI	3
ART.4 - DURATA DEL CONTRATTO	4
ART.5 - TIPOLOGIA DI AUTOMEZZI E CRITERI DI FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE	4
ART.6 - IMPORTO PRESUNTO DELL'APPALTO	5
ART.7 - FORMA DELL'APPALTO	5
ART.8 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA	7
ART.9 - CAUZIONI	8
ART.10 - RAGGRUPPAMENTI DI IMPRESE	9
ART.11 - AVVALIMENTO	10
ART.12 - OBBLIGHI DERIVANTI DALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO	10
ART.13 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO- DIRETTORE DELL'ESECUZIONE	
RESPONSABILE DELL'IMPRESA AFFIDATARIA DEL SERVIZIO	12
13.1 - Responsabile del procedimento	12
13.2 - Direttore dell'esecuzione	13
13.3 - Responsabile dell'impresa affidataria del servizio	13
ART.14 - CONDIZIONI DI APPALTO	13
14.1 Consegna e verifica di funzionalità	13
14.2 Manutenzione e riparazione	14
14.3 Centro di Assistenza	15
14.4 Riparazione e/o Sostituzione dell'Automezzo per manutenzione	15
14.5 Sostituzione dell'Automezzo in caso di furto totale	16
14.6 Sostituzione dell'Automezzo in caso di incidente o grave avaria	16
14.7 Soccorso stradale	16
14.8 Revisione automezzi	16
14.9 Garanzie Assicurative	17
14.10 Riconsegna dell'automezzo locato	17
14.11 Obblighi dell'ASIA in relazione all'uso dell'autoveicolo	17
ART.15 - CORRISPETTIVO DELL'APPALTO	17
ART.16 - REVISIONE PREZZI	18
ART.17 - RISCHI LEGATI ALL'ESECUZIONE DELL'APPALTO	18
ART.18 - PENALI	19
18.1 Interruzione del servizio dovuta a mancata restituzione dell'automezzo in riparazione	19
18.2 Interruzioni del servizio dovuto a casi di furto o danno grave	19
18.3 Mancata consegna	20
ART. 19 - CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO	20
ART. 20 - SUBAPPALTO	20
ART. 21 - RISOLUZIONE E RECESSO	20
21.1 Risoluzione	20
21.2 Recesso	21
ART. 22 - FORO COMPETENTE PER LE CONTROVERSIE	22
ART.23 - DISPOSIZIONE FINALE	22

ART.1 - OGGETTO DELL'APPALTO

Costituisce oggetto del presente appalto il noleggio a freddo di n. 64 automezzi adibiti alla raccolta dei rifiuti, attraverso la formazione di tre apposite graduatorie dalle quali attingere tra gli operatori economici concorrenti.

Costituiscono, altresì, oggetto del presente appalto i seguenti servizi connessi a quello di noleggio:

- manutenzione ordinaria e straordinaria;
- copertura assicurativa comprendente RCA, FURTO e INCENDIO, KASKO;
- gestione sinistri e soccorso stradale.

Le modalità di esecuzione di tali servizi sono indicate negli articoli successivi.

ART.2 – OPZIONE - VARIAZIONI

L'A.S.I.A. Napoli Spa (d'ora in avanti denominata ASIA) si riserva, per tutta la durata dell'appalto, e entro ciascuna data di scadenza l'opzione di chiedere, alla/e impresa/e inserite nelle graduatorie di estendere l'erogazione del servizio **agli stessi patti e condizioni** fino ad un massimo di ulteriori 6 mesi.

In caso di esercizio dell'opzione, le imprese inserite nelle graduatorie si obbligano ad eseguire il servizio, per ogni tipologia di automezzi e per ogni scadenza prevista, per un periodo massimo di ulteriori 6 mesi e per un numero di automezzi anche inferiore a quello fornito. pertanto le imprese si obbligano, ad estendere la validità delle cauzioni definitive di cui al successivo art. 9 nonché la validità delle polizze RCT e RCO di cui al successivo art.17.

In tali ipotesi le imprese inserite nella graduatorie saranno tenute allo svolgimento delle prestazioni **agli stessi patti e condizioni** stabilite dal contratto.

Sarà facoltà dell'ASIA di richiedere una maggiore o minore durata del contratto **nei limiti di un quinto** della durata stessa, come una maggiore o minore quantità di numero di automezzi. In tal caso le Imprese aggiudicatarie saranno tenute alla prosecuzione del servizio per l'ulteriore durata **agli stessi patti e condizioni** stabilite dal contratto, ovvero alla fornitura di un maggior numero di automezzi.

ART.3 - CARATTERISTICHE TECNICHE DEGLI AUTOMEZZI

Gli automezzi da utilizzare per i noli di cui trattasi dovranno avere caratteristiche conformi a quelle indicate nelle Specifiche Tecniche di cui all'Allegato B.

ART.4 - DURATA DEL CONTRATTO

Per ciascuno automezzo fornito la durata del contratto è di 6 mesi decorrenti dalla data di iscrizione nell'elenco di automezzi a disposizione dell'ASIA presso l'Albo dei gestori rifiuti. L'ASIA si impegna ad effettuare tale iscrizione entro le date indicate al successivo art. 14.1 e comunque entro dieci giorni dalla consegna degli automezzi purché muniti della documentazione prevista per legge. In considerazione del calendario di consegna previsto al succitato art.14.1 l'inizio dell'appalto è previsto per il 31/10/2013 e la scadenza per il 13/08/2014.

ART.5 – TIPOLOGIA DI AUTOMEZZI E CRITERI DI FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE

L' ASIA è interessata a noleggiare, attraverso la creazione di tre apposite graduatorie, n.64 automezzi di **grossa portata, media portata 120 q.li, e di piccola portata a vasca da 5 mc.**

Nello specifico, saranno formate 3 graduatorie:

- una relativa agli automezzi di grossa portata
- una relativa agli automezzi di media portata 120 q.li
- una relativa agli automezzi di piccola portata 5 mc a vasca

Le graduatorie saranno formate, **per ciascuna data di consegna prevista** - tenuto conto della disponibilità manifestata nel modello 2 -Offerta economica di cui al successivo art. 8- in base al criterio del ribasso offerto sui prezzi unitari relativi al canone mensile di ciascuna tipologia di automezzo.

I prezzi unitari relativi al canone mensile degli automezzi da noleggiare sono i seguenti:

TIPOLOGIA AUTOMEZZI	N. automezzi	Prezzo unitario canone mensile
Grossa Portata	33	€ 5.000,00
Media portata 120 q.li	20	€ 4.000,00
Piccola Portata 5 mc – a vasca	11	€ 1.400,00

Ciascun operatore economico concorrente potrà offrire il noleggio, **anche di un solo automezzo e**

per una sola delle date di consegna previste, nell'ambito delle sopraindicate tre tipologie.

ELENCO AUTOMEZZI DA NOLEGGIARE DIVISI PER TIPOLOGIA E DATA DI CONSEGNA

DATA CONSEGNA	TIPO AUTOMEZZO		
	GROSSA PORTATA N.	MEDIA PORTATA N.	PICCOLA PORTATA N.
31/10/2013	13	3	3
30/11/2013	3	11	8
31/12/2013	6	5	
05/01/2014	1	1	
16/01/2014	5		
13/02/2014	5		

ART.6 - IMPORTO PRESUNTO DELL'APPALTO

L'importo presunto complessivo e massimale dell'appalto è di **€ 3.749.760,00** oltre I.V.A. (di cui € 1.562.400,00 per la fornitura base, € 1.562.400,00 per l'esercizio dell'opzione, € 624.960,00 per il cd. quinto d'obbligo).

ART.7 – FORMA DELL'APPALTO

L'appalto sarà affidato mediante procedura aperta giusta Delibera del CdA dell'ASIA n. 884 del 20/09/2013 ai sensi del comma 1 dell'art. 55 del D. Lgs. n. 163/06. L'aggiudicazione dell'appalto avrà luogo, per ogni lotto, secondo il criterio del prezzo più basso ai sensi degli artt. 81 ed 82 comma 2, lett. b) del D. Lgs. 163/06 con esclusione delle offerte in aumento.

L'Aggiudicazione avverrà in presenza anche di una sola offerta valida.

L'offerta dovrà intendersi valida e vincolante per gg. 180 dalla data di scadenza di presentazione delle offerte. Nel caso in cui non fosse intervenuta l'aggiudicazione entro tale termine, la validità dell'offerta deve intendersi rinnovata per un periodo di pari durata.

In una prima fase tutte le imprese partecipanti saranno sottoposte in seduta pubblica all'esame, da parte della Commissione di gara, della documentazione amministrativa presentata e contenuta nella "Busta A", di cui al

successivo art. 8. In tale seduta, in alternativa a quanto sopra esposto, qualora la Commissione di gara lo ritenga più opportuno, si potrà procedere anche alla verifica della mera presenza all'interno delle buste "A" della documentazione richiesta, rinviando ad una immediatamente successiva seduta riservata, la verifica puntuale della conformità della documentazione presentata a quanto richiesto dagli atti gara.

Contestualmente a tali verifiche la Commissione procederà altresì alla analisi della documentazione tecnica presentata ed inserita nella Busta "C", allo scopo di accertarne la conformità a quanto previsto negli allegati tecnici, procedendo, se del caso, a chiedere chiarimenti e integrazioni. In caso di difformità accertate, la Commissione procederà all'esclusione del concorrente dalla gara.

Compiuta tale verifica la Commissione aggiudicatrice, nuovamente in seduta pubblica, procederà all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche ("Busta B"), di cui al successivo art. 8, e data lettura delle stesse, procederà all'aggiudicazione provvisoria, mediante la formazione di tre distinte graduatorie, una per ogni tipologia di automezzo. Le graduatorie saranno utilizzate per il soddisfacimento delle esigenze di ASIA procedendo all'impiego, per ciascuna tipologia, prima degli automezzi della ditta che ha offerto il prezzo più basso e poi di seguito sino alla saturazione del fabbisogno.

L'offerta dovrà intendersi valida e vincolante per gg. 180 dalla data di scadenza di presentazione delle offerte. Nel caso in cui non fossero costituite le graduatorie entro tale termine, la validità dell'offerta deve intendersi rinnovata per un periodo di pari durata.

Nell'ipotesi di presenza di due o più offerte identiche il Presidente della Commissione di gara disporrà la presentazione di nuove offerte migliorative in busta chiusa, seduta stante se presenti tutti i rappresentanti delle imprese che hanno presentato l'uguale migliore offerta, purché muniti di idoneo potere decisionale con valore impegnativo, o entro e non oltre il termine di 3 (tre) giorni dalla data di apertura delle offerte. Anche l'offerta migliorativa dovrà intendersi valida e vincolante per gg. 180 dalla data di apertura delle buste; nel caso in cui non fossero formate le graduatorie entro tale termine, la validità dell'offerta migliorativa deve intendersi rinnovata per un periodo di pari durata.

Qualora ne ricorrano le condizioni e la Commissione di gara lo ritenga opportuno le operazioni finalizzate all'aggiudicazione provvisoria, mediante la formazione di tre distinte graduatorie, potranno essere svolte anche in un'unica giornata.

L'ASIA si riserva la facoltà insindacabile di non formare alcuna graduatoria e/o non provvedere all'affidamento dell'appalto, per irregolarità formali, per motivi di opportunità e comunque nell'interesse

pubblico e dell'Azienda stessa. Nelle suddette ipotesi l'esperimento si intenderà nullo a tutti gli effetti e le imprese concorrenti, non avranno nulla a pretendere per il mancato affidamento dell'appalto.

ART.8 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Per partecipare alla gara ed essere inserite nelle graduatorie le Imprese concorrenti dovranno far pervenire, in qualunque modo, all'A.S.I.A. – NAPOLI S.p.A. ACU - Via Antiniana 2/A – 80078 Pozzuoli (NA) – entro e non oltre il termine indicato nel bando di gara, un plico, idoneamente sigillato, recante l'intestazione dell'Impresa concorrente, e sul quale dovrà essere apposta la dicitura **“GARA N.281/ACU/2013 - NOLEGGIO DI N. 64 AUTOMEZZI PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI MEDIANTE TRE APPOSITE GRADUATORIE”**. *Del giorno e ora di arrivo del suddetto plico faranno fede le annotazioni apposte dall'Ufficio Protocollo Generale di ASIA. Quest'ultima, consentendo il recapito diretto presso i propri uffici non assume responsabilità alcuna per il mancato e/o ritardato recapito del plico consegnato al vettore prescelto.* Il plico dovrà contenere al suo interno almeno tre buste, a loro volta idoneamente sigillate e contrassegnate rispettivamente dalla dicitura **BUSTA “A” - BUSTA “B”** (una per ogni tipo di automezzo che la ditta intende offrire) - **BUSTA “C”** (una per ogni tipo di automezzo che la ditta intende offrire).

La **Busta “A”**, recante la dicitura **“GARA N.281/ACU/2013 – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”**, dovrà contenere:

- a) Tutta la documentazione di cui al punto III.2.1 del bando di gara;
- b) Tutta la documentazione di cui al punto III.2.2. del bando di gara;
- c) Tutta la documentazione di cui al punto III.2.3. del bando di gara;
- d) DUVRI debitamente firmato;
- e) Piano di Sicurezza compilato e firmato;
- f) Nota Informativa per la Sicurezza compilata e firmata;

La **Busta “B”** contenente la sola offerta economica, recante la dicitura **“GARA N.281/ACU/2013 - OFFERTA ECONOMICA**. Tale offerta dovrà essere presentata utilizzando il **MODELLO 2 - OFFERTA ECONOMICA** (da utilizzare il modello offerta specifico per ogni tipologia di automezzo da inserire nella apposita busta) indicando il ribasso che l'Impresa partecipante intende praticare sul prezzo unitario del canone mensile relativo alla/e tipologia/e di automezzo/i offerto/i, da indicare in percentuale, sia in cifre che in lettere, timbrata e firmata dal titolare o dal legale rappresentante. Il ribasso dovrà limitarsi ai centesimi e non estendersi ai millesimi; in tale ipotesi si terrà conto solo della parte centesimale. Ove vi sia discordanza tra quanto

indicato in cifre e quanto indicato in lettere prevarrà l'indicazione più vantaggiosa per l'ASIA. L'impresa dovrà altresì indicare, utilizzando il medesimo modello, i prezzi dei singoli canoni di noleggio. Nello stesso modello, inoltre, le concorrenti dovranno indicare, il tipo di automezzo – precisando marca telaio ed attrezzatura, numero di automezzi offerti, data di consegna in cui possono mettere a disposizione gli automezzi offerti, numero di targa e la data di immatricolazione.

Non saranno ammesse a gara offerte in aumento o sottoposte a riserve e/o condizioni.

La compilazione dell'offerta rimane di esclusiva responsabilità dell'Impresa concorrente, per cui eventuali errori di calcolo, scritturazione o altro non potranno essere eccepiti dall'Impresa medesima. Andrà allegato il dettaglio dei costi sostenuti per la sicurezza - utilizzando il **Modello “SPECIFICA DEI COSTI PER LA SICUREZZA”**.

La **Busta “C”** contenente la sola documentazione tecnica, recante la dicitura **“GARA N. 281/ACU/2013 – DOCUMENTAZIONE TECNICA”**. All'interno di tale busta dovrà essere inserita la documentazione tecnica, che sarà utilizzata per le verifiche di cui al precedente art. 7. Tale busta dovrà contenere una adeguata descrizione tecnica degli automezzi che la concorrente intende noleggiare tale da consentire la verifica di conformità rispetto a quanto prescritto nelle **Specifiche Tecniche**. Ogni scheda tecnica dovrà contenere l'indicazione esplicita della **marca** e del **tipo** di automezzo offerto.

ART.9 – CAUZIONI

L'offerta è corredata dalla cd. **cauzione provvisoria**, prestata ai sensi dell'art. 75 del D. Lgs. 163/06 e nelle forme ivi prescritte, quale garanzia della veridicità delle dichiarazioni rese in sede di gara, del rispetto dei canoni di buona fede per tutta la procedura, nonché della stipula del contratto. Il valore di tale garanzia è pari al 2% dell'importo a base di gara relativo alla sola fornitura base. Si ricorda che ai sensi dell'art. 75 comma 7 per fruire del beneficio della dimidiazione del valore della cauzione, “l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti”. In caso di riunione di concorrenti, la cauzione provvisoria dovrà essere prestata, **congiuntamente**, da tutte le imprese riunite o, in alternativa, dalla **sola impresa mandataria**, nell'interesse anche delle imprese mandanti, con l'espressa indicazione che l'oggetto della garanzia riguarderà anche il mancato adempimento degli obblighi ed oneri inerenti alla partecipazione alla gara da parte delle suddette imprese mandanti.

A garanzia di tutti gli obblighi derivanti dal presente capitolato le Imprese aggiudicatrici e utilmente inserite nella graduatoria come sopra definito, sono obbligate a costituire una garanzia fideiussoria (cd **cauzione definitiva**), prestata ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. 163/06 e nelle forme ivi prescritte, avente validità sino allo scadere del termine di cui al secondo comma dell'art. 29 del D. Lgs. 276/03 (12 mesi dalla cessazione dell'appalto), fatte salve le modalità di svincolo di cui agli articoli successivi. In caso di riunioni di concorrenti, la cauzione definitiva dovrà essere presentata, su mandato irrevocabile dall'Impresa mandataria o capogruppo, in nome e per conto di tutti i concorrenti che ne rispondono in solido con l'impresa mandataria. La garanzia di cui trattasi dovrà essere corredata dalla autenticazione della firma nonché dalla attestazione dei poteri in capo al garante, eseguita da pubblico ufficiale secondo la normativa vigente.

Entrambe le garanzie (**provvisoria e definitiva**) dovranno riportare l'indicazione del numero e dell'oggetto della gara.

ART.10 –RAGGRUPPAMENTI DI IMPRESE

Sono ammesse a partecipare imprese appositamente e temporaneamente raggruppate secondo le modalità previste dall'art. 37 del D. Lgs. 163/06.

È consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettere d) ed e), anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta dovrà essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei e contenere l'impegno che, in caso di affidamento del servizio, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

L'offerta dovrà specificare le prestazioni oggetto dell'appalto che saranno eseguite dalle singole imprese.

A tal proposito, a norma del comma 13 dell'art. 37 del D. Lgs. suindicato, i concorrenti riuniti devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento.

È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. In caso di ATI ciascuna delle imprese partecipanti dovrà presentare l'intera documentazione e possedere i requisiti richiesti dai punti III.2.1) lett. a), b), c) e d), nonché III.2.2 del bando di gara; il requisito di cui al punto III.2.3 del bando di gara, dovrà essere posseduto dall'ATI nel suo complesso. La "cauzione provvisoria" dovrà essere presentata secondo le modalità di cui al precedente art. 9. Il pagamento del contributo a favore dell'AVCP dovrà essere

effettuato secondo quanto previsto nel bando di gara. Tutte le imprese componenti l'ATI dovranno altresì produrre – ai soli fini di economia procedurale - dichiarazione antimafia mediante Modello Protocollo di Legalità.

I consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del D. Lgs. 163/06 sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. I consorziati indicati in sede di offerta quali esecutori dovranno produrre – ai soli fini di economia procedurale – Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. preferibilmente mediante Modello *Dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla CCIAA* con allegata fotocopia di un documento di riconoscimento valido del legale rappresentante, attestante l'iscrizione alla CCIAA, l'autodichiarazione resa mediante Modello 1 bis, l'autodichiarazione resa mediante Modello 1 ter, nonché apposita dichiarazione antimafia mediante Modello Protocollo di Legalità.

ART.11 – AVVALIMENTO

Il concorrente può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti economico-finanziari ovvero tecnico-organizzativi nei limiti e secondo le modalità di cui all'art. 49 del D. Lgs 163/2006.

In caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento, oltre alla documentazione prevista dal succitato art.49, il partecipante dovrà fornire, a mero titolo di economia procedurale, debitamente sottoscritti dall'ausiliario/i:

- Modello Protocollo di legalità;
- Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., preferibilmente mediante Modello Dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla CCIAA di cui al punto III.2.1) lett. a) del Bando di gara, con allegata fotocopia di un documento di riconoscimento valido del legale rappresentante;
- Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. riferita ai familiari conviventi, preferibilmente mediante Modello Informazione Antimafia Familiari Conviventi di cui al punto III.2.1) lett. b) del Bando di gara con allegata fotocopia di un documento di riconoscimento valido del dichiarante.

ART.12 – OBBLIGHI DERIVANTI DALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO

L'affidamento del servizio di noleggio, è sottoposto alla definitiva approvazione degli atti da parte di ASIA. L'affidamento del servizio avverrà previa valutazione della documentazione presentata ai sensi dell'art. 8



ISO 9001 - Cert. n.285110



del presente CSA. Entro il termine indicato contestualmente alla comunicazione di affidamento del servizio l'impresa dovrà presentare:

- a) a garanzia degli obblighi derivanti dal presente capitolato, **cauzione definitiva** prestata secondo le modalità e gli importi indicati nell'art. 9 del presente CSA. Tale cauzione sarà svincolata secondo le modalità indicate nel successivo art. 15 del presente CSA;
- b) **polizza assicurativa - o eventuale appendice** di polizza già esistente - RCT e RCO di cui all'art. 17 del presente CSA;
- c) in caso di **ATI** scrittura privata autenticata o documentazione notarile di **costituzione** in raggruppamento temporaneo;
- d) (in caso di società di capitali) dichiarazione attestante la mancata violazione del divieto di intestazione fiduciaria di cui all'art. 17 della L. 55/90, mediante dichiarazione della composizione societaria o azionaria;
- e) le coordinate bancarie (codice IBAN) del **conto corrente dedicato** di cui alla l. 136/2010, entro e non oltre 7 giorni dalla sua accensione;
- f) nel medesimo termine di cui sopra, le generalità e il codice fiscale delle **persone delegate** ad operare sul conto dedicato;
- g) ogni altra documentazione eventualmente richiesta dalla stazione appaltante e quant'altro ritenuto necessario dalla normativa vigente;
- h) indicazione del Centro di Assistenza;
- i) indicazione del responsabile del servizio di noleggio con recapito del telefono, radiomobile, fax ed e-mail.

L'efficacia dell'affidamento del servizio è condizionata dalla verifica del possesso di tutti i requisiti. Ricevuta la documentazione richiesta, effettuati i controlli di cui al comma precedente ed espletate le formalità di cui agli artt. 11 comma 10 e 79 comma 5 del D. Lgs 163/06 (**in particolare l'acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato dagli enti competenti**), decorsi i termini di legge si procederà alla sottoscrizione di un formale contratto di appalto, riportante le clausole del capitolato e degli atti di gara. Tutte le spese di contratto, di scritturazione, bollo o altro nonché le imposte e tasse di qualunque natura ed ogni altra spesa per atti inerenti o conseguenti all'appalto, sono a totale carico dell'impresa affidataria del servizio.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. n. 34, comma 35, della Legge n. 221 del 17.12.2012, si comunica che le spese per la pubblicazione di cui al secondo periodo del comma 7 dell'articolo 66 e al secondo periodo del comma 5 dell'articolo 122 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

In aggiunta alle verifiche di cui sopra, l'ASIA si riserva altresì di procedere nei confronti dell'impresa affidataria del servizio alle verifiche di cui all'art. 71 comma 2 D.P.R. 445/2000 con riferimento alle autocertificazioni presentate in sede di gara.

Nel caso di:

- a) mancata presentazione della cauzione definitiva;
- b) mancata presentazione della documentazione richiesta;
- c) esito negativo delle verifiche sul possesso dei requisiti;
- d) esito negativo, precedente alla stipula del contratto, delle verifiche ex art. 71 c.2 Dpr 445/2000;
- e) mancata stipula del contratto da parte dell'impresa affidataria del servizio;

l'ASIA procederà all'esclusione dalla/e graduatoria/e dell'impresa inadempiente ed incamererà la cauzione prestata dall'impresa, fatto salvo il diritto dell'ASIA di agire per il risarcimento del maggior danno.

ART.13 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO- DIRETTORE DELL'ESECUZIONE RESPONSABILE DELL'IMPRESA AFFIDATARIA DEL SERVIZIO

13.1 – Responsabile del procedimento

I Responsabili del Procedimento (RP), ai sensi del comma 9 dell'art. 10 del D. Lgs. 163/06 sono:

- per la sola fase dell'evidenza pubblica, dalla trasmissione della lettera di invito alla stipula del contratto, l'avv.to Giancarlo Avolio.
- per la fase dell'esecuzione del contratto e per tutta la sua durata il responsabile del procedimento sarà il Direttore Operativo, dott. Carlo Lupoli.

In particolare al RP come sopra individuato dovranno essere inviate tutte le comunicazioni inerenti l'appalto. Il RP avrà quale unico interlocutore, nella fase dell'esecuzione per tutto ciò che riguarda il servizio di cui trattasi, il responsabile della impresa affidataria del servizio di cui al successivo art. 13.3.

Il RP, in particolare, potrà comminare eventuali penali come previsto al successivo art. 18.

13.2 – Direttore dell'esecuzione

È nominato Direttore dell'esecuzione il sig. Luigi Di Mauro.

A questi è affidato, ai sensi degli artt. 299 e ss. del d.P.R. 207/2010, il compito di sovrintendere alla regolare esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali.

13.3 – Responsabile dell'impresa affidataria del servizio

L'impresa/e affidataria/e del servizio dovranno comunicare il nominativo del responsabile dell'appalto che rappresenterà il referente dell'ASIA nei rapporti con la impresa/e inserita nella/e graduatoria/e, e risultate successivamente affidatarie del servizio, ivi comprese eventuali contestazioni inerenti lo svolgimento dell'appalto. Il responsabile dovrà garantire la sua reperibilità fornendo a tal fine i recapiti telefonici, fisso e radiomobile (cellulare), nonché del fax e dell'email. Le comunicazioni nei confronti della impresa per il tramite del responsabile da questa nominato si riterranno formalmente operate a tutti gli effetti mediante l'invio di comunicazione a mezzo fax o email. Il responsabile è tenuto a verificare la perfetta esecuzione dell'appalto. Tutte le disposizioni relative allo svolgimento dell'appalto saranno comunicate al Responsabile dell'Impresa/e affidataria/e del servizio dal Responsabile del Procedimento e/o dal Direttore dell'esecuzione.

ART.14 – CONDIZIONI DI APPALTO

14.1 Consegna e verifica di funzionalità

La consegna degli automezzi dovrà avvenire in maniera da consentire l'iscrizione nell'elenco a disposizione di ASIA presso l'Albo dei gestori Ambientali secondo la seguente programmazione:

- **Grossa portata carico posteriore** (n. 13 in data 31/10/13 – n. 3 in data 30/11/13 – N.6 in data 31/12/2013 - n. 1 in data 05/01/2014 – n. 5 in data 16/01/2014 – n. 5 in data 13/02/14);
- **Media portata 120 q.li** (n.3 in data 31/10/2013 - n. 11 in data 30/11/13 – n. 5 in data 31/12/13 – n. 1 in data 05/01/2014);
- **Piccola portata 5 mc - vasca** (n.3 in data 31/10/2013 - n. 8 in data 30/11/13).

La consegna degli automezzi dovrà avvenire presso l'autoparco della ASIA sito in Napoli alla Via Volpicella n°315 o presso altra sede indicata da ASIA, a cura e spese della/e impresa/e affidataria/e del servizio; la persona cui effettuare la consegna sarà stabilita dalla stessa ASIA.

Tutti gli automezzi dovranno essere preceduti dalla documentazione necessaria per l'iscrizione all'Albo dei Gestori Ambientali.

Gli automezzi consegnati saranno sottoposti a verifica di funzionalità. In caso di esito negativo l'impresa affidataria del servizio dovrà provvedere alla sostituzione entro 7 giorni, consegnando altro automezzo perfettamente funzionante e conforme alle Specifiche Tecniche.

Gli automezzi sprovvisti della documentazione necessaria per l'iscrizione all'Albo dei Gestori Ambientali o risultati non idonei alla verifica di funzionalità si intenderanno, anche ai fine dell'applicazione delle penali di cui al successivo art. 18, come non consegnati.

14.2 Manutenzione e riparazione

14.2.1 Sarà cura dell'azienda erogatrice del servizio la manutenzione ordinaria, a guasto e programmata; la manutenzione dovuta ad usura di tutti gli organi, compresi quelli cinetici; inoltre sarà a cura dell'azienda erogatrice la sostituzione degli pneumatici in caso di usura.

La presa e la riconsegna del veicolo a causa di riparazioni avverrà a cura e a carico dell'azienda erogatrice del servizio. La riparazione e l'eventuale prelievo di veicolo fermo su strada per avaria avverrà a cura ed a carico dell'azienda affidataria del servizio. A tale scopo dovrà essere fornito numero telefonico di pronto intervento attivo 24 ore e tutti i giorni compreso i festivi.

14.2.2 Sarà cura dell'ASIA la sola manutenzione conseguente ad incidenti stradali e ad un cattivo utilizzo dell'attrezzatura di caricamento (pedane – spondini – alzavoltabidone – protezione operai – etc.) e dei telai. Sarà inoltre a cura dell'ASIA:

- il controllo e rabbocco dei liquidi funzionali;
- il controllo dell'impianto elettrico con eventuale sostituzione di lampade;
- il lavaggio e l'ingrassaggio;
- forature

14.3 Centro di Assistenza

Il Centro di assistenza ove verranno indirizzate tutte le richieste di manutenzione e dove verranno effettuati gli interventi manutentivi previsti al precedente art.14.2.1 dovrà essere adeguato per tutte le attività che dovrà garantire ed avere le autorizzazioni previste dalla normativa vigente. Dovrà essere posto alla distanza massima di 30 Km (percorso stradale) dalla casa comunale della città di Napoli

14.4 Riparazione e/o Sostituzione dell'Automezzo per manutenzione

Ciascuna impresa affidataria del servizio, in caso di avaria che comporti attività manutentive riconducibili a quelle previste al punto **14.2.1**, si impegna a provvedere alla riparazione tramite il centro assistenziale, entro le 24 ore dalla segnalazione dell'anomalia.

Se la riparazione avviene dopo le 24 ore dalla segnalazione dell'anomalia, l'ASIA non riconoscerà il canone giornaliero per tutto il periodo in cui il veicolo resterà inutilizzabile, fatta salva, altresì, l'applicazione delle penali di cui al successivo art.18.

E' concesso all'impresa affidataria, nel caso di riparazione che comporti un prolungato fermo del veicolo, procedere alla sua sostituzione con altro di uguali caratteristiche e comunque rispondente a quanto previsto nelle schede tecniche. In questo caso le spese di iscrizione all'albo del veicolo sostitutivo saranno a carico dell'impresa aggiudicataria. Il canone del veicolo sostitutivo sarà erogato da quando il veicolo sostitutivo sarà nella piena disponibilità materiale ed amministrativa (iscrizione all'Albo).

In caso di avaria ricadente nelle ipotesi previste al punto **14.2.2**, l'ASIA si riserva di valutare per ogni singolo caso se procedere alla riparazione autonomamente o richiedere la riparazione all'impresa affidataria del servizio tramite il centro assistenziale. Nel caso in cui la riparazione venga effettuata da ASIA il fermo del veicolo non comporterà alcuna decurtazione del canone; nel caso di invio al Centro Assistenziale, questi dovrà inviare all'Asia entro 48 ore preventivo di lavori, in tale preventivo dovrà altresì essere dettagliato il numero di ore di manodopera necessario alla riparazione, i tempi di restituzione del veicolo dovranno rispettare la tabella allegata. Il mancato rispetto dei tempi di consegna comporterà l'interruzione del riconoscimento del canone giornaliero.

Intervento per cui sono previste max 8 ore manodopera	Intervento per cui sono previste max 16 ore manodopera	Intervento per cui sono previste max 30 ore manodopera	Intervento per cui sono previste max 50 ore manodopera	Interventi per cui sono previste oltre le 50 ore di manodopera
---	--	--	--	--

Giorni lavorativi di fermo	Giorni lavorativi di fermo	Giorni lavorativi di fermo	Giorni lavorativi di fermo	Giorni lavorativi di fermo
3	5	7	9	15

14.5 Sostituzione dell'Automezzo in caso di furto totale

In caso di furto totale dell'automezzo che non ne permetta più l'utilizzo, l'impresa affidataria del servizio provvederà a sostituire definitivamente l'automezzo con altro in buone condizioni e con le stesse caratteristiche di quello rubato, alle stesse condizioni tariffarie del contratto in essere entro 15 giorni dalla data di segnalazione del furto. Durante il periodo di mancanza dell'automezzo nulla sarà dovuto per il mancato noleggio.

14.6 Sostituzione dell'Automezzo in caso di incidente o grave avaria

In caso di grave avaria o di incidenti provocati da negligenza degli operatori ASIA, tali da non permettere l'utilizzo dell'automezzo, l'impresa affidataria del servizio provvederà a sostituire definitivamente l'automezzo entro 30 giorni dalla data di segnalazione dell'incidente o dell'avaria con altro in buone condizioni, con le stesse caratteristiche di quello incidentato o in avaria e alle stesse condizioni tariffarie del contratto in essere. Decorso il limite dei 30 giorni per la sostituzione del veicolo, durante il quale il canone sarà comunque erogato, nulla sarà più dovuto per la mancata disponibilità del veicolo.

14.7 Soccorso stradale

In caso di guasto, qualora l'automezzo risultasse impossibilitato a muoversi autonomamente, l'impresa aggiudicataria, dovrà provvedere al soccorso stradale, entro 3 ore dalla chiamata, rimorchiando l'automezzo al Centro di Assistenza convenzionato. Il soccorso stradale sarà gestito e coordinato dal Responsabile dell'impresa.

14.8 Revisione automezzi

L'impresa aggiudicataria provvederà a propria cura e spese alla revisione degli automezzi noleggiati. Nel caso in cui l'operazione di revisione dovesse comportare il mancato utilizzo dell'automezzo, l'ASIA non corrisponderà, per ogni giorno di mancato utilizzo, l'ammontare di 1/30 del canone mensile unitario.

14.9 Garanzie Assicurative

L'impresa affidataria del servizio si impegna a fornire gli automezzi ordinati con le seguenti coperture assicurative: Responsabilità civile verso terzi, incendio e furto, KASKO con scoperto del 25% minimo € 1.500,00 su singolo sinistro.

14.10 Riconsegna dell'automezzo locato

L'ASIA si impegna, alla scadenza naturale del contratto o in qualsiasi altro caso di risoluzione, o scadenza anticipata, a mettere a disposizione per il ritiro presso le proprie sedi gli automezzi noleggiati. Il ritiro dei mezzi noleggiati dovrà avvenire presso l'autoparco della ASIA sito in Napoli alla Via Volpicella n°315 o presso altra sede indicata da ASIA a cura e spese della impresa affidataria del servizio.

14.11 Obblighi dell'ASIA in relazione all'uso dell'autoveicolo

Gli autoveicoli saranno condotti seguendo le norme del codice della strada. Resteranno a carico dall'ASIA, che si rivarrà sui dipendenti interessati, le conseguenze per eventuali infrazioni. Gli autoveicoli saranno condotti da persone abilitate alla guida, come previsto dalle norme vigenti. Eventuali multe notificate all'impresa erogatrice del servizio non dovranno essere dalla stessa pagate ma trasmesse all'ASIA entro 3 gg dalla notifica, che provvederà in maniera diretta al pagamento. L'ASIA dovrà denunciare per iscritto, entro 7 (sette) giorni con raccomandata A.R., qualsiasi sinistro eventualmente accaduto all'autoveicolo, l'ASIA non potrà apportare modifiche all'autoveicolo ma potrà apporre la targa autoadesiva con l'indicazione dell'ASIA.

ART.15 - CORRISPETTIVO DELL'APPALTO

Il pagamento del corrispettivo, previo controllo contabile e verifica della regolare esecuzione del servizio, avverrà - **al netto di eventuali penali** - entro 60 giorni dalla data di presentazione della fattura. Quest'ultima dovrà essere emessa a partire dal mese successivo a quello in cui è stata eseguita la prestazione e riportare il CIG di gara.

Il pagamento è inoltre subordinato alla acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato da INPS/INAIL ed acquisito dalla stazione appaltante e, nel caso in cui l'aggiudicatario abbia fatto ricorso al subappalto, all'esibizione delle fatture quietanzate dal subappaltatore nonché al corretto adempimento di quanto previsto ai commi 28 e 28 bis dell'art.35 del D.L.223/2006 e s.m.i.. Se il pagamento a quest'ultimo non è avvenuto, l'appaltatore che voglia evitare la sospensione dei pagamenti in suo favore o

addirittura la risoluzione del contratto previa escussione della cauzione definitiva, deve giustificare il proprio comportamento contestando formalmente l'inadempimento da parte del subappaltatore della prestazione dedotta in subappalto.

I pagamenti verranno effettuati, al netto di eventuali penali, di sanzioni per inadempimenti contrattuali, oltre a quanto previsto per legge, per le quali si dà, con l'accettazione integrale del presente Capitolato speciale di appalto autorizzazione alla compensazione, esclusivamente con accredito sul conto corrente bancario dedicato di cui alla legge 136/2010.

Il mandato di pagamento, trasmesso a richiesta dell'impresa erogatrice del servizio, conterrà gli stati di avanzamento dell'appalto necessari al progressivo svincolo del 75% della cauzione definitiva. L'ammontare residuo verrà svincolato, mediante produzione, su richiesta dell'impresa erogatrice del servizio, di certificato di avvenuta esecuzione. Tale certificato verrà rilasciato soltanto allo scadere del termine di validità della polizza di cui al precedente art. 9 o, in alternativa, dopo la cessazione dell'appalto, previa produzione di documentazione comprovante l'avvenuto pagamento di tutti i trattamenti retributivi ed i contributi previdenziali dovuti ai lavoratori impegnati nell'appalto e relativi a tutta la durata dell'appalto stesso.

ART.16 - REVISIONE PREZZI

Non prevista.

ART.17 – RISCHI LEGATI ALL'ESECUZIONE DELL'APPALTO

Tutti i rischi derivanti dalla esecuzione dell'appalto, da qualunque causa determinati, sono a carico dell'Impresa aggiudicataria che è obbligata a tenere indenne l'ASIA da qualsiasi responsabilità conseguente.

Sull'Impresa aggiudicataria graveranno tutti i rischi connessi alle operazioni di consegna di ogni singolo automezzo, fino alla effettiva consegna dell'ultimo automezzo presso l'autoparco e/o altra sede indicata da ASIA.

A tal fine sia l'Impresa aggiudicataria sia il Centro di Assistenza sono tenuti a stipulare apposita polizza assicurativa a copertura dei rischi predetti ed a garanzia della conseguente responsabilità civile per danni a terzi, intendendosi per tali anche i dipendenti e comunque i collaboratori a qualsiasi titolo sia dell'Impresa aggiudicataria sia del Centro di Assistenza.

La polizza, o eventuale appendice alla stessa, dovrà essere stipulata con compagnia assicuratrice e ottenere la preventiva approvazione dell'ASIA. La polizza, o eventuale sua appendice, dovrà, altresì, essere vincolata a favore dell'ASIA e riportare l'impegno dell'Assicuratore, esteso all'intera durata dell'appalto, a comunicare entro 10 giorni eventuali carenze di copertura assicurativa per disdetta o mancato pagamento del premio. I massimali previsti sia per la garanzia a copertura RCT che della RCO dovranno essere non inferiori a € 1.500.000,00== per ogni evento dannoso.

La garanzia dovrà, inoltre, essere estesa ai rischi derivanti dalla responsabilità civile per danni a mezzi di trasporto sotto carico e scarico ovvero in sosta nell'ambito dell'esecuzione delle anzidette operazioni, compresi i danni alle cose di terzi trasportate sui mezzi stessi, e per danni conseguenti ad operazioni di carico e scarico eseguiti con mezzi meccanici, stabilmente installati sui mezzi di proprietà, in locazione o uso sia dell'Impresa aggiudicataria sia del Centro di Assistenza. Per tale garanzia potrà essere prevista una franchigia massima di € 500,00 per sinistro che rimarrà a carico sia dell'Azienda aggiudicataria sia del Centro di Assistenza. Nel caso di giudizio l'ASIA dovrà esserne esclusa con rivalsa di tutte le spese conseguenti alla instaurazione della lite.

ART.18 - PENALI

L'applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza contro la quale l'impresa ha facoltà di presentare controdeduzioni entro 5 giorni dalla notifica della contestazione stessa. L'importo della penale è trattenuto dal canone dell'appalto.

18.1 Interruzione del servizio dovuta a mancata restituzione dell'automezzo in riparazione

Per avarie manutentive riconducibili a quelle previste al punto **14.2.1**, in caso di mancata restituzione di un automezzo in riparazione oltre il 10° gg lavorativo successivo a quello di avaria, oltre alla mancata corresponsione del canone giornaliero, così come previsto dal precedente art. 14 si applicherà una penale giornaliera, pari al valore del canone giornaliero, per ogni giorno di ritardo successivo, fermo restando il maggior danno per il caso in cui l'impresa si sia avvalsa di diversi prestatori d'opera per lo svolgimento del servizio.

18.2 Interruzioni del servizio dovuto a casi di furto o danno grave

In caso di furto totale dell'automezzo o di danno grave che non ne consenta l'utilizzo, all'impresa aggiudicataria, qualora non provvederà a sostituire l'automezzo nei tempi e modi previsti dal precedente art. 14.5 si applicherà una penale pari a 2/30 del corrispettivo mensile per ogni giorno di mancata effettuazione del servizio, fermo restando il maggior danno per il caso in cui l'impresa si sia avvalsa di diversi prestatori d'opera per lo svolgimento del servizio.

18.3 Mancata consegna

In caso di mancata consegna nei tempi e nei modi previsti nel precedente art. 14.1 sarà applicata una penale giornaliera pari a 2/30 del prezzo unitario (canone mensile) indicato nel “Modello – 2 Offerta Economica”. Tale penale verrà applicata anche in caso di ritardo nella consegna del veicolo sostitutivo di cui al precedente art.14.5.

ART. 19 - CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO

Con la sola eccezione delle ipotesi previste dagli art. 116 e 117 del D. Lgs. 163/06, è fatto espresso divieto di cedere parzialmente e/o totalmente il credito o il proprio contratto a terzi, a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea, pena l'immediata risoluzione del contratto e l'incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

La risoluzione del contratto avverrà a norma dell'art. 21.1 del presente CSA.

ART. 20 - SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso secondo le modalità e nei limiti indicati all'art. 118 del D. Lgs. 163/06.

Si precisa che è fatto obbligo all'impresa erogatrice del servizio di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

ART. 21 - RISOLUZIONE E RECESSO

21.1 Risoluzione

L'ASIA potrà procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. con semplice atto unilaterale recettizio, senza bisogno di diffida o costituzione in mora, nei seguenti casi:

- a) venga accertata da parte dell'ASIA o dai preposti uffici ispettivi l'insolvenza verso le maestranze o Istituti Assicurativi (I.N.P.S. – I.N.A.I.L.), salvo rateizzazioni accordate dagli Enti indicati;
- b) venga accertata da parte dell'ASIA **la cessione del contratto, del credito o il subappalto** in violazione delle ipotesi di cui agli artt. 19 e 20 del CSA da parte dell'Impresa affidataria del servizio;

- c) vengano accertate da parte dell'ASIA e/o dagli organi di vigilanza e controllo fatti e condizioni di gravi carenza di sicurezza del lavoro che possano pregiudicare l'incolumità dei lavoratori;
- d) per mancato rinnovo delle **autorizzazioni** previste dalla normativa vigente per lo svolgimento del servizio di cui trattasi;
- e) in caso di gravi e/o reiterate violazioni delle norme del C.C.N.L. di categoria;
- f) esito negativo, successivo alla stipula del contratto, delle verifiche ai sensi dell'art. 71 comma 2 D.P.R. 445/2000.
- g) qualora a carico dell'impresa o del Centro di assistenza venga adottata una **misura interdittiva** dall'Autorità Prefettizia, ovvero il Prefetto fornisca informazione antimafia con valore interdittivo.
- h) nelle ipotesi di cui alla legge 136/2010 per la violazione degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari nonché nelle ipotesi previste dal Protocollo di legalità, per quanto compatibili con la nuova normativa.

Nelle predette ipotesi l'ASIA darà comunicazione all'Impresa erogatrice del servizio dell'intervenuta risoluzione, mediante semplice nota scritta ai recapiti indicati in sede di gara ed incamererà la cauzione a titolo di risarcimento danni e potrà provvedere ad appaltare il servizio di che trattasi in danno e a spese dell'Impresa inadempiente, ivi compreso l'addebito del maggior costo eventualmente emergente. **Nelle ipotesi di cui alle lett. g) ed h) l'ASIA applicherà altresì le penali previste dal citato Protocollo di legalità sottoscritto dalla Prefettura di Napoli con le stazioni appaltanti della provincia di Napoli. Il testo del Protocollo è disponibile sul sito www.asianapoli.it.**

La risoluzione non pregiudica, comunque, l'ulteriore diritto dell'ASIA di richiedere, anche in via giudiziaria, il risarcimento dei maggiori danni che, dalla inadempienza dell'Impresa affidataria del servizio, derivassero all'ASIA per qualsiasi motivo.

21.2 Recesso

L'ASIA si riserva il diritto, di recedere anche parzialmente:

- unilateralmente dall'appalto in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'Impresa aggiudicataria con lettera raccomandata a\r. Dalla data di efficacia del recesso, l'Impresa aggiudicataria dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'ASIA. All'impresa aggiudicataria competerà **esclusivamente** un indennizzo pari ai

costi effettivamente sostenuti e debitamente comprovati, ivi compresi eventuali oneri finanziari, al netto degli ammortamenti, nonché penali ed ogni altro accessorio ai quali l'appaltatore stesso sia tenuto in conseguenza dell'anticipato scioglimento del vincolo contrattuale. Nel caso in cui tali costi non siano debitamente comprovati o non siano, per qualunque motivo, determinabili, all'impresa aggiudicataria competerà un indennizzo **pari ad un ventesimo dell'importo contrattuale residuo**.

- ai sensi della L.135/2012 nel caso la CONSIP dovesse stipulare convenzioni i cui parametri siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e nel caso in cui l'Impresa aggiudicataria non acconsentisse ad un adeguamento delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'art.26 c.3 della L.488/99. In tal caso all'Impresa aggiudicataria saranno pagate le forniture realizzate ed i servizi erogati nonché **un decimo di quelle ancora da effettuare**.

In entrambi i casi l'Impresa rinuncia, ora per allora, a **qualsiasi ulteriore eventuale pretesa** anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.

ART. 22 - FORO COMPETENTE PER LE CONTROVERSIE

Per tutte le controversie derivanti dal presente appalto tra l'ASIA e l'Impresa sarà competente in esclusiva il foro di Napoli.

ART.23 - DISPOSIZIONE FINALE

Per quanto non previsto dal presente Capitolato Speciale di Appalto si intendono richiamate le disposizioni di Legge in materia.